

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTEZZA, BIONDELLI, BOCCUZZI, MATTIELLO, AMODDIO,
ARLOTTI, CAPONE, D'INCECCO, FEDI, FONTANELLI, GULLO,
LODOLINI, MONGIELLO, SCALFAROTTO, VENITTELLI**

Disposizioni concernenti la concessione di agevolazioni per il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

Presentata il 12 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito dei numerosi infortuni sul lavoro che ancora funestano l'Italia, un peso considerevole spetta agli incidenti derivanti dall'utilizzo di macchine e di attrezzature di lavoro. Al riguardo occorre considerare come, tra le cause più ricorrenti alla base di questo tipo di incidenti, oltre ai fattori di carattere umano, legati alla preparazione e ai requisiti psico-fisici degli operatori, i problemi più rilevanti ai fini della sicurezza derivino da carenze oggettive delle macchine e delle attrezzature. In molti casi infatti le macchine, anche se formalmente in regola con le disposizioni vigenti nazionali ed europee, sono purtroppo prive di taluni dispositivi di sicurezza aggiuntivi (ancorché non obbligatori) atti a miglio-

rare il livello di protezione dei lavoratori, oppure non sono aggiornate agli *standard* di sicurezza più recenti. Ciò può essere dovuto a una non corretta progettazione dei macchinari che, all'atto pratico, si è rivelata non aderente alle effettive esigenze del processo produttivo, oppure all'età elevata delle macchine stesse, acquisite in vigenza di normative nel frattempo superate e il cui adeguamento non era obbligatorio, o che non rispecchiano le più recenti evoluzioni delle tecnologie di prevenzione e protezione.

In tutti questi casi tali carenze si traducono in un aumento dei rischi per gli operatori, dai quali derivano numerosi e gravi infortuni, spesso anche mortali. Un esempio particolarmente significativo è

quello del ribaltamento dei trattori nel settore agricolo, che causa ogni anno circa 160 morti: alcuni di questi mezzi infatti non hanno l'obbligo di essere muniti dei dispositivi atti a prevenire il ribaltamento — perché fabbricati in un'epoca antecedente o perché aventi dimensioni ridotte — e sono quindi formalmente in regola con le norme vigenti. Ciò nonostante essi offrono una minore tutela per i conducenti e sono spesso causa degli incidenti più gravi.

La drammaticità della situazione e la necessità di approntare interventi volti a contrastarla sono state evidenziate, nella passata legislatura, dalla relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette « morti bianche » (Doc. XXII-bis, n. 9). Il documento — redatto dopo anni di approfondito studio, corroborato da audizioni, sopralluoghi e acquisizioni di dati e documenti — ha, infatti, posto l'accento sull'esigenza di adottare iniziative urgenti per cercare di ridurre la grave piaga degli incidenti causati dall'uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro, in particolare nel settore agricolo. Le indicazioni riguardano, in particolare, due punti specifici. Il primo concerne gli adeguamenti normativi occorrenti per rendere più rigorosi i requisiti dei conducenti e dei mezzi. Il secondo attiene alle agevolazioni per la sostituzione e la messa in sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro. La Commissione ha ribadito che « Al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse finanziarie già disponibili o di futuro stanziamento, occorre superare i vincoli imposti dal meccanismo comunitario del "de minimis" relativo ai limiti degli aiuti di Stato ». A tale scopo era stato presentato l'atto Senato n. 3400 della XVI legislatura, con il quale si escludevano « dalle limitazioni degli aiuti di Stato tutte le agevolazioni volte ad accrescere la sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro, di qualunque settore, al fine di favorirne un migliore utilizzo ». Nelle considerazioni conclusive della relazione, inoltre, si metteva in risalto il positivo confronto avviato

dal nostro Paese con la Direzione concorrenza della Commissione europea, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche comunitarie, che aveva individuato una possibile soluzione che permettesse di considerare tali agevolazioni come aiuti di Stato compatibili. La raccomandazione finale della Commissione al Parlamento e al Governo è stata quella di « proseguire con decisione lungo questa strada, per definire in tempi rapidi un testo che possa essere approvato dalla Commissione europea » (Doc. XXII-bis, n. 9, pagina 202).

In attesa di un positivo esito della non semplice trattativa a livello europeo, la prima firmataria della presente proposta di legge, nella passata legislatura firmataria del citato atto Senato n. 3400 e membro della menzionata Commissione parlamentare di inchiesta, intende riproporne il testo, convinta dell'urgenza di un provvedimento legislativo utile a incentivare la messa in sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Si ricorda che per incentivare le imprese (e i privati) ad adeguare e migliorare le dotazioni di sicurezza esiste una serie di risorse erogabili da alcune amministrazioni pubbliche, centrali e locali, che devono, come rilevato, sottostare ai vincoli europei in materia di aiuti di Stato. In alcuni settori economici, però, tali vincoli possono essere molto stringenti e limitare fortemente le agevolazioni che gli enti competenti potrebbero concedere ai soggetti interessati, ad esempio nel settore agricolo con il meccanismo del « *de minimis* ».

In generale, infatti, essendo il *plafond* « *de minimis* » di per sé limitato, l'impresa potrebbe essere messa di fronte alla scelta se utilizzare il *plafond* per spese finalizzate all'incremento della sicurezza oppure per altre spese, magari ritenute più indispensabili per la competitività, in particolare in periodi di contrazione del fatturato e della redditività. Ritenendo che la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sia meritevole di particolare considerazione, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di definire una

cornice giuridica, un regime, che, in accordo con i principi del diritto europeo, consenta di escludere dal novero degli aiuti di Stato e dai relativi vincoli le agevolazioni pubbliche destinate a migliorare le dotazioni di sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro. La proposta intende favorire un uso più proficuo ed efficiente delle risorse disponibili, fissando le condizioni in base alle quali le pubbliche amministrazioni che intendano concedere determinate agevolazioni possano farlo senza che le stesse siano considerate aiuti di Stato.

Tale meccanismo, semplificando il regime di concessione delle agevolazioni, consentirebbe inoltre l'accesso a una più ampia platea di beneficiari, specialmente per quanto concerne gli interventi di adeguamento tecnico delle macchine. Se infatti, in astratto, la sostituzione delle macchine e delle attrezzature più vecchie con altre più moderne ed efficienti potrebbe garantire maggiori livelli di sicurezza, in pratica questa soluzione ha spesso costi molto elevati, che non sono alla portata di tutte le imprese. Viceversa, in molti casi i dispositivi di sicurezza dei macchinari possono essere migliorati e integrati con adeguamenti tecnici relativamente semplici, che hanno un impatto più limitato e comportano una spesa più contenuta.

L'articolo 1 della presente proposta di legge precisa, al comma 1, che la normativa si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni centrali o periferiche interessate a questo tipo di intervento. Le agevolazioni possono assumere qualsiasi forma, purché trasparente e direttamente collegata a spese ammissibili e pertinenti: ad esempio finanziamento del costo degli interventi tecnici, sgravi fiscali, facilitazioni creditizie, e altro, proprio per assicurare che la misura abbia una valenza ampia e onnicomprensiva. Il comma 2,

inoltre, stabilisce espressamente che le agevolazioni possono essere concesse a qualsiasi soggetto che svolga un'attività mediante l'utilizzo di macchine o di attrezzature di lavoro, in modo da comprendere la più ampia platea possibile di destinatari.

L'articolo 2 fissa poi una serie di condizioni volte a garantire, nel rispetto dei principi europei, che le agevolazioni abbiano carattere generale, orizzontale e non selettivo, escludendo qualsiasi forma di discrezionalità da parte delle amministrazioni concedenti e quindi di discriminazione nei confronti dei potenziali beneficiari. A tale fine si prevede che le agevolazioni siano erogate in forma di regime e in misura omogenea per ciascuna tipologia di intervento, che siano destinate a tutti i soggetti all'interno dei vari settori economici e che, nell'ambito di ogni settore economico, siano destinate all'intero settore e non a sottocategorie dello stesso. Infine, la norma dispone che le agevolazioni complessivamente ricevute per un determinato intervento non possano comunque superare il costo totale dell'intervento medesimo.

L'articolo 3 della proposta di legge detta le disposizioni finali, prevedendo anzitutto, al comma 1, una forma di monitoraggio sulle misure adottate in base al provvedimento, attraverso una relazione annuale trasmessa dalle amministrazioni competenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria, volta a ribadire l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Infine, il comma 3 stabilisce che l'applicazione della normativa è subordinata alla prescritta autorizzazione della Commissione europea (cosiddetta « clausola di *stand still* »).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominate « amministrazioni », che, al fine di migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, intendono concedere agevolazioni, sotto qualsiasi forma, finalizzate a elevare il livello di sicurezza delle dotazioni obbligatorie delle macchine e delle attrezzature di lavoro e ad aggiornarne i requisiti di sicurezza al grado di evoluzione delle tecnologie di prevenzione e di protezione.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono dirette ai soggetti che svolgono un'attività mediante l'utilizzo di macchine o di attrezzature di lavoro.

ART. 2.

(Condizioni di concessione delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono considerate aiuti di Stato a condizione che:

a) siano erogate in forma di regime e in misura omogenea per ciascuna tipologia di intervento;

b) siano destinate a tutti i soggetti operanti all'interno dei diversi settori economici che ne facciano richiesta;

c) nell'ambito di ciascun settore economico, siano destinate all'intero settore e non a sottocategorie dello stesso;

d) le agevolazioni complessivamente ricevute per un determinato intervento

non siano superiori al costo totale dell'intervento medesimo. A tale fine, i richiedenti, all'atto della domanda, rendono un'apposita dichiarazione alle amministrazioni concedenti in merito al costo complessivo dell'intervento da finanziare e alle agevolazioni eventualmente già ottenute per lo stesso.

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. Le amministrazioni trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle misure adottate ai sensi della presente legge, che include una valutazione di efficacia delle misure stesse.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non possono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'applicazione della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0010380